COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER COMUNALE E DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI ENERGETICI DELL'ENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50, COMMA 1, LETT. B), E 59 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

SOMMARIO

Art. 1 – Premesse, documenti contrattuali e definizioni 2
Art. 2 – Oggetto e natura dell'accordo quadro 3
Art. 3 – Valore massimo, importi contrattuali e condizioni economiche 4
Art. 4 – Durata dell'accordo quadro e contratti attuativi 4
Art. 5 – Programmazione e attivazione delle prestazioni 5
Art. 6 – Obblighi generali dell'Affidatario 6
Art. 7 – Modalità di esecuzione delle prestazioni, restituzione degli elaborati e verifiche 7
Art. 8 – Sicurezza nell'esecuzione delle prestazioni 8
Art. 9 – Responsabilità e coperture assicurative 9
Art. 10 – Garanzia definitiva 9
Art. 11 – Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti 10
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 13 – Subappalto, collaboratori e cessione del contratto 11
Art. 14 – Inadempimenti e penali 12
Art. 15 – Recesso e risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi 13
Art. 16 – Proprietà degli elaborati, riservatezza e trattamento dei dati personali 15
Art. 17 – Codici di comportamento, legalità, anticorruzione e conflitto di interessi 16
Art. 18 – Controversie, foro competente e spese contrattuali 17
Art. 19 – Comunicazioni, disposizioni finali e ordine di prevalenza dei documenti 17

ACCORDO QUADRO

per il servizio di Energy Manager comunale e di supporto specialistico alla gestione energetica del patrimonio e dei servizi energetici dell'Ente - CIG:_____ _____

CPV principale: 71314200-4 – Servizi di gestione energia (*Energy-management services*)

Tra

il **Comune di Beinasco**, C.F. _____, con sede in Piazza Vittorio Alfieri n. 7, 10092 Beinasco (TO), rappresentato da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione",

e

l'operatore economico _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____, PEC _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito denominato "Affidatario";

Premesso che

- con determinazione n. ___ del ___ è stata approvata la documentazione ed è stata avviata la consultazione esplorativa di mercato finalizzata all'eventuale affidamento diretto dell'accordo quadro, ai sensi degli articoli 50, comma 1, lettera b), e 59 del D.Lgs. n. 36/2023;
- a seguito della consultazione esplorativa e della successiva richiesta di preventivo, l'operatore economico _____ ha presentato un preventivo economico e una proposta metodologica e organizzativa, valutati favorevolmente dall'Amministrazione;
- con determinazione n. ___ del ___ l'accordo quadro è stato affidato all'operatore economico _____, alle condizioni tecniche ed economiche risultanti dalla documentazione contrattuale e dall'offerta accettata;
- sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti prescritti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
2. Costituiscono parte integrante della disciplina contrattuale, anche se non materialmente allegati al presente atto:
 a) l'Avviso esplorativo – Allegato A;
 b) il Capitolato tecnico-prestazionale – Allegato B;
 c) l'Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi del servizio di Energy Manager – Allegato E;
 d) il preventivo economico e la proposta metodologica e organizzativa presentati dall'Affidatario e accettati dall'Amministrazione;
 e) la determinazione di affidamento;
 f) gli eventuali chiarimenti e ulteriori documenti espressamente richiamati negli atti della procedura.
3. Gli Allegati C e D costituiscono documenti della procedura di consultazione e qualificazione dell'operatore economico. Le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dall'Affidatario nell'ambito della procedura conservano efficacia nei limiti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di affidamento.
4. Ai fini del presente accordo quadro si intende per:

a) **Accordo quadro:** il presente contratto, stipulato con un unico operatore economico ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le condizioni generali, tecniche ed economiche applicabili ai successivi affidamenti;
b) **Contratti attuativi:** i singoli atti mediante i quali l'Amministrazione affida specifiche prestazioni comprese nell'accordo quadro, individuandone contenuti, quantità, periodo e termini di esecuzione e corrispettivi;
c) **Capitolato:** il Capitolato tecnico-prestazionale di cui all'Allegato B, che disciplina le caratteristiche del servizio, le modalità di esecuzione delle prestazioni e gli obblighi dell'Affidatario;
d) **Affidatario:** l'operatore economico con il quale è concluso il presente accordo quadro;
e) **Energy Manager:** il professionista nominativamente individuato in sede di affidamento, in possesso della certificazione EGE – Esperto in Gestione dell'Energia, settore civile, secondo la norma UNI CEI 11339:2023, incaricato dello svolgimento delle relative funzioni nell'ambito dei contratti attuativi, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico-prestazionale.

5. L'Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi di cui all'Allegato E individua le attività affidabili nell'ambito dell'accordo quadro e i relativi criteri di contabilizzazione. Le prestazioni saranno attivate secondo le effettive esigenze dell'Amministrazione, senza obbligo di affidamento di quantitativi o importi minimi.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo quadro trovano applicazione le disposizioni del Capitolato tecnico-prestazionale e degli ulteriori documenti contrattuali, nonché la normativa vigente. Eventuali disposizioni contrastanti sono interpretate in modo coordinato, fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e dell'ordine di prevalenza stabilito nel presente accordo.

ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il Comune di Beinasco affida all'Affidatario, che accetta, un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di Energy Manager comunale e di supporto specialistico alla gestione energetica del patrimonio e dei servizi energetici dell'Ente, secondo le condizioni e le modalità previste dal Capitolato tecnico-prestazionale.
2. Le prestazioni affidabili nell'ambito dell'accordo quadro comprendono, in particolare, la presa in carico iniziale del servizio e la ricognizione della situazione energetica comunale, il servizio ordinario integrato di Energy Manager, con assistenza tecnica continuativa all'Amministrazione, supporto alla gestione e al controllo tecnico-economico della Convenzione CONSIP SIE 4 e monitoraggio dei consumi e dei costi energetici del patrimonio comunale, nonché le ulteriori prestazioni specialistiche riguardanti l'ottimizzazione energetica degli edifici e degli impianti, l'individuazione delle opportunità di efficientamento, le fonti energetiche rinnovabili e il supporto alla programmazione energetico-ambientale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del Capitolato tecnico-prestazionale e dall'Allegato E – Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi.
3. L'accordo quadro stabilisce le condizioni tecniche, economiche e contrattuali alle quali l'Amministrazione potrà affidare all'Affidatario, nel corso della sua durata, uno o più contratti attuativi, individuando le prestazioni effettivamente necessarie, le relative quantità, i periodi e i termini di esecuzione e i corrispettivi, in relazione alle esigenze dell'Ente, alle priorità operative e alle disponibilità finanziarie, nei limiti del valore massimo complessivo dell'accordo quadro.
4. La sottoscrizione dell'accordo quadro non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di affidare prestazioni fino alla concorrenza del valore massimo previsto, né attribuisce all'Affidatario alcun diritto all'esecuzione di quantitativi minimi di prestazioni o al

conseguimento di corrispettivi diversi da quelli relativi alle attività effettivamente affidate e regolarmente eseguite.

5. Le attività dell'Energy Manager hanno natura tecnica, istruttoria e di supporto specialistico all'Amministrazione e sono svolte in autonomia e indipendenza di valutazione rispetto ai gestori e ai fornitori dei servizi energetici dell'Ente. Esse non comportano la sostituzione del RUP, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), del Supervisore della Convenzione CONSIP SIE 4 o degli uffici comunali nell'esercizio delle rispettive competenze, né l'assunzione di funzioni decisionali, autorizzative, contabili o di approvazione riservate all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 3 – VALORE MASSIMO, IMPORTI CONTRATTUALI E CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Il valore massimo complessivo del presente accordo quadro è stabilito in **euro 63.500,00**, al netto dell'IVA e degli eventuali oneri previdenziali e assistenziali di legge.
2. Tale importo costituisce il limite massimo complessivo delle prestazioni affidabili mediante i contratti attuativi nel periodo di validità dell'accordo quadro, fatto salvo quanto eventualmente consentito dalla normativa vigente in materia di modifiche contrattuali.
3. I prezzi unitari contrattuali delle prestazioni sono quelli risultanti dal preventivo economico presentato dall'Affidatario e accettato dall'Amministrazione in sede di affidamento dell'accordo quadro, con riferimento alle voci individuate nell'Allegato E – Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi. Restano ferme le disposizioni in materia di revisione dei prezzi previste dall'articolo 11 del Capitolato tecnico-prestazionale.
4. Le condizioni economiche risultanti dal preventivo accettato si applicano ai contratti attuativi affidati nel periodo di validità dell'accordo quadro, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione dei prezzi. L'applicazione dei prezzi unitari contrattuali non comporta la riduzione del valore massimo complessivo dell'accordo quadro, che resta quello indicato al comma 1.
5. Le prestazioni saranno affidate e contabilizzate nell'ambito dei singoli contratti attuativi, mediante applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle prestazioni e alle quantità effettivamente richieste dall'Amministrazione, regolarmente eseguite dall'Affidatario e verificate secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico-prestazionale. Il servizio ordinario integrato di Energy Manager sarà remunerato mediante il corrispettivo mensile previsto per la relativa voce dell'Allegato E.
6. I singoli contratti attuativi individueranno le prestazioni da eseguire, le corrispondenti voci dell'Allegato E, le quantità, i periodi e i termini di esecuzione e i relativi importi, determinati sulla base dei prezzi unitari contrattuali e delle condizioni stabilite dal Capitolato tecnico-prestazionale.
7. L'Amministrazione non assume alcun obbligo di utilizzare integralmente il valore massimo dell'accordo quadro. All'Affidatario saranno riconosciuti esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente affidate e regolarmente eseguite, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo per la parte eventualmente non utilizzata.

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente accordo quadro ha durata di **48 mesi**, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione, formalmente individuata negli atti di affidamento e di stipulazione, salvo esaurimento anticipato del valore massimo contrattuale o diversa cessazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali.

2. Nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione potrà affidare all'Affidatario uno o più contratti attuativi, aventi ad oggetto le prestazioni individuate nel Capitolato tecnico-prestazionale e nell'Allegato E – Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi, in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, alle priorità individuate e alle disponibilità finanziarie.

3. L'Amministrazione prevede, in una prima fase, di attivare le prestazioni necessarie ad assicurare lo svolgimento del servizio di Energy Manager per un periodo indicativo di **24 mesi**, mediante uno o più contratti attuativi. Sulla base delle esigenze dell'Ente, dell'andamento delle prestazioni, dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie, il Comune si riserva la possibilità di affidare ulteriori contratti attuativi nel restante periodo di validità dell'accordo quadro, senza necessità di rinnovo o proroga dello stesso.

4. Ciascun contratto attuativo individuerà le prestazioni richieste, le relative quantità, ove applicabili, il periodo e i termini di esecuzione, gli eventuali elaborati da produrre, le modalità operative e il relativo corrispettivo, determinato mediante applicazione dei prezzi unitari risultanti dall'offerta economica accettata dall'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'accordo quadro e dal Capitolato tecnico-prestazionale.

5. I contratti attuativi saranno formalizzati mediante appositi atti dell'Amministrazione, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e dalla disciplina applicabile ai contratti pubblici. La durata, la decorrenza e il termine di esecuzione di ciascun contratto attuativo saranno stabiliti nei rispettivi atti, in funzione delle prestazioni richieste.

6. I contratti attuativi potranno essere affidati esclusivamente durante il periodo di validità dell'accordo quadro. La scadenza di quest'ultimo non pregiudica la regolare conclusione dei contratti attuativi già affidati, che potranno proseguire fino al completamento delle prestazioni previste, nei termini stabiliti nei rispettivi atti.

7. La durata dell'accordo quadro costituisce esclusivamente il periodo entro il quale potranno essere affidati i contratti attuativi e non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di utilizzare l'accordo per l'intero periodo né di raggiungerne il valore massimo. Restano ferme le obbligazioni derivanti dai contratti attuativi effettivamente affidati.

8. L'accordo quadro cessa alla scadenza prevista, senza necessità di disdetta, e non è soggetto a rinnovo tacito.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro saranno programmate e attivate dall'Amministrazione in relazione alle effettive esigenze di gestione e monitoraggio energetico del patrimonio comunale, alle necessità di supporto tecnico nella gestione e nel controllo della Convenzione CONSIP SIE 4, alle priorità individuate e alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

2. La programmazione iniziale comprenderà la fase di presa in carico e ricognizione energetica di cui all'articolo 5 del Capitolato tecnico-prestazionale e all'Allegato E, nonché le attività di assistenza continuativa, controllo tecnico-economico dei servizi energetici e monitoraggio dei consumi e dei costi che l'Amministrazione riterrà necessario attivare mediante i primi contratti attuativi.

3. Le ulteriori prestazioni individuate nel Capitolato tecnico-prestazionale e nell'Allegato E potranno essere affidate separatamente, mediante successivi contratti attuativi, sulla base delle specifiche esigenze che emergeranno nel corso del servizio, delle valutazioni e delle proposte formulate dall'Energy Manager e delle priorità individuate dall'Amministrazione.

4. L'Affidatario è tenuto a collaborare con il RUP, il DEC, il Supervisore della Convenzione SIE 4 e gli uffici comunali competenti nella definizione e nell'aggiornamento della programmazione operativa, segnalando tempestivamente eventuali criticità, anomalie, esigenze di approfondimento e opportunità di ottimizzazione energetica o di miglioramento della gestione dei servizi.

5. L'individuazione delle prestazioni da attivare e delle relative priorità resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione. Le proposte formulate dall'Affidatario non comportano alcun obbligo di affidamento e non costituiscono autorizzazione all'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle espressamente previste nei contratti attuativi.

6. Le eventuali modifiche alla programmazione delle attività non comportano, di per sé, modifiche dell'accordo quadro, purché le prestazioni richieste rientrino nel relativo oggetto, siano affidate secondo le modalità contrattualmente previste e rispettino il valore massimo disponibile, ferme restando le disposizioni applicabili alle eventuali modifiche dei singoli contratti attuativi.

ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi con la diligenza, la competenza e la professionalità richieste dalla natura specialistica delle attività, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico-prestazionale, degli altri documenti contrattuali, della proposta metodologica e organizzativa presentata in sede di affidamento e accettata dall'Amministrazione, nonché della normativa vigente e delle norme tecniche applicabili.

2. L'Affidatario è tenuto ad assicurare un'organizzazione tecnica e operativa adeguata alla natura e alla consistenza delle prestazioni affidate, garantendo la continuità, la tempestività e la regolare esecuzione del servizio, nonché la disponibilità delle competenze professionali e degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività previste dai singoli contratti attuativi.

3. Le funzioni di Energy Manager comunale dovranno essere svolte personalmente dal professionista nominativamente individuato in sede di affidamento, in possesso della certificazione EGE – Esperto in Gestione dell'Energia, settore civile, secondo la norma UNI CEI 11339:2023, che dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata dell'incarico. L'eventuale sostituzione del professionista potrà avvenire esclusivamente per motivate ragioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione e con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti e di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti.

4. L'Affidatario dovrà operare in costante coordinamento con il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il Supervisore della Convenzione CONSIP SIE 4 e gli uffici comunali competenti, assicurando la necessaria collaborazione nella programmazione e nello svolgimento delle attività, nell'esame della documentazione tecnica ed economica, nella verifica delle rendicontazioni e delle prestazioni energetiche e nell'individuazione delle eventuali criticità e opportunità di miglioramento.

5. L'Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, della professionalità e attendibilità delle analisi e delle valutazioni effettuate, nonché della completezza e coerenza degli elaborati e delle informazioni restituiti all'Amministrazione. Le valutazioni dovranno essere adeguatamente motivate e fondate sui dati e sulla documentazione disponibili, evidenziando eventuali carenze informative, limiti delle analisi o elementi di incertezza suscettibili di incidere sulle conclusioni formulate.

6. L'Affidatario è tenuto a svolgere le proprie attività con autonomia di giudizio tecnico, indipendenza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e comunicando tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi circostanza suscettibile di compromettere l'obiettività delle valutazioni richieste, con particolare riferimento ai rapporti con i soggetti affidatari dei servizi energetici dell'Ente.

7. Restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri connessi all'organizzazione delle attività, all'impiego di eventuali collaboratori, alle attrezzature e strumentazioni, agli spostamenti e agli

ulteriori adempimenti necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto espressamente previsto dai documenti contrattuali. Non sono riconosciuti compensi aggiuntivi per attività accessorie già comprese nei corrispettivi delle prestazioni affidate.

8. L'Affidatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni anomalia, incongruenza, criticità o possibile inadempimento rilevato nello svolgimento del servizio, nonché ogni circostanza che possa compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni o il rispetto delle scadenze, fornendo, ove possibile, le relative valutazioni tecniche e proposte di intervento, senza attendere le ordinarie scadenze della reportistica.

9. Le attività dell'Energy Manager hanno natura tecnico-specialistica, istruttoria e di supporto e non comportano la sostituzione del RUP, del DEC, del Supervisore della Convenzione SIE 4 o degli uffici comunali nell'esercizio delle rispettive competenze, né attribuiscono all'Affidatario funzioni autorizzative, decisionali, contabili o di approvazione riservate all'Amministrazione.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni degli articoli 3, 8 e 12 del Capitolato tecnico-prestazionale, nonché alle ulteriori clausole del presente accordo quadro relative alle responsabilità, alle coperture assicurative e all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI E VERIFICHE

1. Le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità operative, delle attività, delle periodicità e delle tempistiche previste dal Capitolato tecnico-prestazionale e dai relativi contratti attuativi, assicurando il necessario coordinamento con il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il Supervisore della Convenzione CONSIP SIE 4 e gli uffici comunali competenti.

2. L'Affidatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività effettivamente affidate, comprendenti, secondo quanto previsto dai singoli contratti attuativi, la fase iniziale di presa in carico e ricognizione energetica, il servizio ordinario integrato di assistenza continuativa, controllo tecnico-economico dei servizi energetici e monitoraggio dei consumi e dei costi, nonché le eventuali ulteriori prestazioni specialistiche individuate nel Capitolato tecnico-prestazionale e nell'Allegato E.

3. Gli esiti delle attività svolte dovranno essere restituiti all'Amministrazione mediante le note tecniche, i prospetti di verifica, gli aggiornamenti del quadro informativo energetico, le relazioni e gli ulteriori elaborati previsti dal Capitolato tecnico-prestazionale per le prestazioni effettivamente affidate. Gli elaborati dovranno essere redatti con contenuti e livello di approfondimento adeguati alle finalità delle rispettive attività, evidenziando le valutazioni effettuate, le eventuali anomalie riscontrate e le conseguenti indicazioni operative.

4. L'Affidatario dovrà assicurare la corretta organizzazione, aggiornamento e restituzione della documentazione e dei dati acquisiti o elaborati nell'ambito del servizio, utilizzando, ove disponibili, i sistemi informativi e gli archivi dell'Amministrazione e garantendo la consegna degli elaborati in formato digitale, anche modificabile, ove richiesto e compatibilmente con la natura della documentazione.

5. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, siano rilevate anomalie, incongruenze o criticità suscettibili di incidere significativamente sui consumi, sui costi energetici, sulla corretta esecuzione della Convenzione CONSIP SIE 4 o sulla gestione degli impianti comunali, l'Affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione ai referenti individuati dall'Amministrazione,

senza attendere le ordinarie scadenze della reportistica, fornendo gli elementi tecnici disponibili e, ove possibile, le relative proposte di approfondimento o di intervento.

6. Al termine di ciascun contratto attuativo, l'Affidatario dovrà assicurare la consegna degli elaborati e della documentazione relativi alle prestazioni eseguite e non ancora trasmessi all'Amministrazione. Le eventuali relazioni annuali di verifica e sintesi della gestione energetica comunale e la relazione finale riepilogativa saranno predisposte esclusivamente qualora espressamente affidate, secondo i contenuti e le modalità previsti dal Capitolato tecnico-prestazionale e dall'Allegato E.

7. L'esecuzione delle prestazioni sarà sottoposta alla verifica del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Capitolato tecnico-prestazionale. L'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni o correzioni in caso di incompletezze, errori o difformità riscontrate, senza ulteriori oneri per l'Ente qualora imputabili all'Affidatario.

8. La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni costituisce presupposto per la liquidazione dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Capitolato tecnico-prestazionale e dai singoli contratti attuativi. Restano ferme le responsabilità professionali dell'Affidatario e del professionista individuato quale Energy Manager in ordine alle attività, alle analisi e alle valutazioni tecniche effettuate.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 10 e 13 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 8 – SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, adottando le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione alla natura delle attività svolte.

2. In considerazione della natura intellettuale delle prestazioni e delle previste modalità di esecuzione, non si rilevano rischi interferenziali tali da comportare la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. I relativi costi della sicurezza da interferenze sono pertanto pari a € 0,00.

3. Qualora le prestazioni comportino sopralluoghi o accessi presso edifici, impianti o altre strutture comunali, l'Affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni di sicurezza applicabili ai luoghi interessati e le indicazioni impartite dai soggetti competenti, assicurando il necessario coordinamento con i referenti dell'Amministrazione e, ove necessario, con i gestori degli impianti.

4. Restano a carico dell'Affidatario gli obblighi e gli oneri relativi alla sicurezza della propria organizzazione e degli eventuali dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Qualora, in relazione a specifiche modalità di esecuzione di un contratto attuativo, emergano condizioni di rischio interferenziale non considerate nella valutazione iniziale, l'Amministrazione provvederà, prima dell'avvio delle relative attività, agli eventuali adempimenti di valutazione, cooperazione e coordinamento previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Capitolato tecnico-prestazionale, dalle disposizioni normative applicabili e dalle regole proprie delle attività professionali affidate.

2. L'Affidatario risponde dei danni eventualmente arrecati all'Amministrazione o a terzi, quando riconducibili a errori, omissioni, negligenze o altri comportamenti imputabili all'Affidatario stesso o ai soggetti dei quali si avvale nell'esecuzione delle prestazioni, secondo le disposizioni di legge applicabili.

3. Le analisi, le verifiche tecnico-economiche, le valutazioni energetiche e gli elaborati prodotti nell'ambito del servizio sono svolti sotto la responsabilità dei professionisti incaricati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ferma restando la responsabilità contrattuale dell'Affidatario nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'Affidatario è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, commisurata alla natura delle attività svolte e idonea a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni affidate, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Capitolato tecnico-prestazionale.

5. L'Affidatario è tenuto a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione attestante l'esistenza, la validità e il mantenimento della copertura assicurativa. Qualora la copertura sia garantita mediante polizza intestata al professionista individuato quale Energy Manager, l'Affidatario dovrà assicurare che la stessa risulti adeguata alle attività contrattualmente affidate, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

6. L'esistenza della copertura assicurativa non esonera l'Affidatario dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni, né limita gli obblighi di risarcimento eventualmente sussistenti ai sensi della normativa vigente.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del Capitolato tecnico-prestazionale, nonché la distinzione tra le attività di supporto tecnico-specialistico svolte dall'Energy Manager e le funzioni decisionali, autorizzative e gestionali riservate all'Amministrazione e agli altri soggetti competenti.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

1. In considerazione della natura dell'accordo quadro, che disciplina le condizioni applicabili ai successivi contratti attuativi senza comportare l'immediato affidamento di prestazioni per l'intero valore massimo previsto, non è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva autonoma per la stipulazione dell'accordo quadro.

2. Per ciascun contratto attuativo l'Affidatario è tenuto a costituire, prima della relativa sottoscrizione o dell'avvio dell'esecuzione, una garanzia definitiva pari al **5% dell'importo del singolo contratto attuativo, al netto dell'IVA**, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia è costituita mediante cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La garanzia è prestata a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto attuativo cui si riferisce e può essere escussa dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale.

4. La garanzia deve mantenere efficacia fino alla conclusione delle prestazioni oggetto del relativo contratto attuativo e al completamento delle verifiche di regolare esecuzione, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile e dalla documentazione contrattuale.

5. Qualora la garanzia venga escussa, totalmente o parzialmente, l'Affidatario è tenuto a reintegrarla entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

6. La costituzione della garanzia definitiva non esonera l'Affidatario dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni, né sostituisce le coperture assicurative previste dall'articolo 12 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro saranno contabilizzate nell'ambito dei singoli contratti attuativi, sulla base delle attività effettivamente affidate e regolarmente eseguite, applicando i prezzi unitari contrattuali risultanti dal preventivo economico accettato dall'Amministrazione, secondo le unità di misura e i criteri di contabilizzazione previsti nell'Allegato E – Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi e nell'articolo 10 del Capitolato tecnico-prestazionale.

2. La prestazione iniziale di presa in carico e ricognizione energetica (EM.01) è remunerata a corpo, indipendentemente dalla durata necessaria alla sua esecuzione. Il relativo corrispettivo sarà liquidato successivamente alla trasmissione della relazione ricognitiva e alla verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

3. Il servizio ordinario integrato di Energy Manager (EM.02) è contabilizzato mediante applicazione del corrispettivo unitario mensile previsto dall'offerta economica accettata, in relazione ai mesi di effettiva esecuzione del servizio. Per i contratti attuativi riferiti ad annualità complete, la liquidazione avverrà in rate trimestrali posticipate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento. Per i contratti attuativi di durata inferiore all'annualità, le modalità e la periodicità dei pagamenti saranno stabilite nei rispettivi atti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Capitolato tecnico-prestazionale.

4. Le ulteriori prestazioni autonomamente individuate e valorizzate nell'Allegato E saranno contabilizzate esclusivamente quando espressamente affidate mediante contratto attuativo e saranno liquidate a seguito della loro regolare esecuzione, secondo le modalità e le eventuali scadenze stabilite nel relativo contratto.

5. Non potranno essere contabilizzate prestazioni non preventivamente affidate dall'Amministrazione, né riconosciuti compensi aggiuntivi per attività, incontri, spostamenti, verifiche, elaborati o altri oneri già compresi nei corrispettivi delle prestazioni affidate. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del Capitolato tecnico-prestazionale relative alle prestazioni specialistiche non comprese nei corrispettivi.

6. L'Affidatario dovrà trasmettere la documentazione necessaria a consentire la verifica delle prestazioni eseguite e la relativa contabilizzazione, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico-prestazionale e dai singoli contratti attuativi. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla verifica della regolare esecuzione da parte del DEC, con riferimento alle attività, agli elaborati, alle periodicità e alle scadenze previste per le prestazioni effettivamente affidate.

7. In occasione dell'ultimo contratto attuativo, qualora sia stata espressamente affidata la predisposizione della relazione finale riepilogativa del servizio, la liquidazione dell'ultima quota del corrispettivo sarà subordinata alla trasmissione della relazione e alla verifica della relativa regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Capitolato tecnico-prestazionale.

8. Le fatture potranno essere emesse esclusivamente a seguito della maturazione delle relative prestazioni e secondo le modalità previste dal singolo contratto attuativo. Dovranno essere trasmesse in formato elettronico e riportare il CIG, gli estremi identificativi del contratto attuativo e gli ulteriori riferimenti richiesti dall'Amministrazione ai fini della corretta imputazione contabile e della tracciabilità dei flussi finanziari.

9. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica della regolarità contributiva, ove applicabile, e degli ulteriori presupposti di legge, entro i termini previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 10 del Capitolato tecnico-prestazionale e le ulteriori condizioni economiche e di pagamento stabilite nei singoli contratti attuativi, nel rispetto dell'accordo quadro.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, relativamente al presente accordo quadro e ai contratti attuativi stipulati in esecuzione dello stesso.

2. L'Affidatario si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicando all'Amministrazione gli estremi identificativi degli stessi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operarvi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per le operazioni finanziarie relative al contratto. L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

3. Tutti i pagamenti relativi al presente accordo quadro e ai contratti attuativi dovranno essere effettuati mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando il Codice Identificativo di Gara (CIG) secondo le disposizioni applicabili.

4. L'Affidatario si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessati all'esecuzione delle prestazioni un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. L'Affidatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente l'eventuale notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'**articolo 17 del Capitolato tecnico-prestazionale** e alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 13 – SUBAPPALTO, COLLABORATORI E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi dovranno essere eseguite dall'Affidatario nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 18 del Capitolato tecnico-prestazionale e della normativa vigente, assicurando il possesso e il mantenimento dei requisiti professionali richiesti dagli atti di affidamento.

2. Le funzioni di Energy Manager del Comune di Beinasco dovranno essere svolte personalmente e con continuità dal professionista nominativamente individuato in sede di affidamento, in possesso della certificazione EGE – Esperto in Gestione dell'Energia, settore civile, secondo la norma UNI CEI 11339:2023.

3. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di dipendenti e collaboratori per lo svolgimento delle attività istruttorie, operative o specialistiche connesse al servizio, fermo restando che il professionista individuato quale Energy Manager dovrà assicurare il coordinamento, la supervisione e la responsabilità professionale delle attività svolte nell'ambito dell'incarico e mantenere personalmente i rapporti con l'Amministrazione per le funzioni affidategli.

4. L'eventuale sostituzione del professionista individuato quale Energy Manager potrà avvenire esclusivamente per motivate ragioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione e con altro professionista in possesso dei requisiti richiesti e di qualificazione ed esperienza professionale almeno equivalenti a quelle del soggetto sostituito.

5. L'eventuale subappalto delle prestazioni è consentito nei limiti e secondo le condizioni previste dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 18 del Capitolato tecnico-prestazionale, previa autorizzazione dell'Amministrazione nei casi previsti dalla normativa vigente. Resta fermo l'obbligo dello svolgimento personale delle funzioni di Energy Manager da parte del professionista individuato secondo le modalità contrattualmente previste.

6. Il ricorso a collaboratori o consulenti non costituisce subappalto nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli eventuali subcontratti che non costituiscono subappalto, nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

7. L'Affidatario rimane responsabile nei confronti dell'Amministrazione della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, anche con riferimento alle attività svolte da dipendenti, collaboratori, subappaltatori o altri soggetti dei quali si avvalga, ferme restando le responsabilità professionali dei singoli soggetti previste dalla normativa vigente.

8. Tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza, protezione dei dati personali e delle ulteriori disposizioni applicabili al servizio. L'Affidatario è tenuto ad assicurarne la preventiva conoscenza e il rispetto, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Capitolato tecnico-prestazionale.

9. È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, fatti salvi i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente. Restano ammesse le modifiche soggettive del rapporto contrattuale esclusivamente nei casi e secondo le condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 18 del Capitolato tecnico-prestazionale e alla normativa vigente.

ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI

1. L'Affidatario è tenuto al puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro, dai relativi contratti attuativi e dal Capitolato tecnico-prestazionale, nel rispetto delle modalità operative, delle prestazioni, delle periodicità e dei termini stabiliti dall'Amministrazione.

2. Costituiscono inadempimenti contrattuali il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle prestazioni affidate, con particolare riferimento ai ritardi nella trasmissione della relazione

ricognitiva iniziale, alla mancata o tardiva effettuazione delle verifiche tecnico-economiche delle rendicontazioni e fatturazioni della Convenzione CONSIP SIE 4, ai ritardi nella consegna delle eventuali relazioni annuali o finali espressamente affidate, nonché alle ulteriori fattispecie individuate dall'articolo 14 del Capitolato tecnico-prestazionale.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate si applicano le penali previste dall'articolo 14 del Capitolato tecnico-prestazionale, determinate in relazione alla tipologia di inadempimento e calcolate sull'importo netto del contratto attuativo interessato, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Per il mancato rispetto degli ulteriori obblighi, delle prestazioni o dei termini previsti dal Capitolato per le attività effettivamente affidate o dal relativo contratto attuativo, si applicano le modalità di contestazione, regolarizzazione e penalizzazione stabilite dall'articolo 14, commi 3 e 4, del Capitolato tecnico-prestazionale.

5. L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). L'Affidatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, salvo diverso termine motivatamente assegnato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico-prestazionale.

6. Non sono applicate penali per ritardi o inadempimenti derivanti da circostanze non imputabili all'Affidatario, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 14, comma 6, del Capitolato tecnico-prestazionale.

7. Le penali applicate saranno detratte dai corrispettivi dovuti all'Affidatario nell'ambito del contratto attuativo interessato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

8. L'importo complessivo delle penali applicate in relazione a ciascun contratto attuativo non potrà superare il limite previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023, calcolato sull'importo netto del relativo contratto attuativo.

9. L'applicazione delle penali non esonera l'Affidatario dall'obbligo di adempiere alle prestazioni dovute e non preclude, in presenza di inadempimenti gravi o reiterati, l'esercizio delle ulteriori facoltà previste dall'accordo quadro, dal Capitolato tecnico-prestazionale, dal contratto attuativo e dalla normativa vigente, compresa la risoluzione del rapporto contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 14 del Capitolato tecnico-prestazionale e all'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il recesso e la risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi sono disciplinati dagli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dalle disposizioni applicabili del Codice civile e dall'articolo 15 del Capitolato tecnico-prestazionale.

2. L'Amministrazione può disporre la risoluzione del singolo contratto attuativo in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali imputabile all'Affidatario, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente e dal Capitolato tecnico-prestazionale.

3. Qualora gli inadempimenti, per gravità, reiterazione o natura delle obbligazioni violate, compromettano l'affidabilità dell'Affidatario o la regolare prosecuzione del servizio,

l'Amministrazione potrà procedere, ricorrendone i presupposti, anche alla risoluzione dell'intero accordo quadro, secondo le disposizioni normative e contrattuali applicabili.

4. Costituiscono, in particolare, gravi inadempimenti suscettibili di determinare la risoluzione del contratto attuativo interessato e, nei casi di particolare gravità o reiterazione, anche dell'accordo quadro:

 a) il mancato avvio delle prestazioni affidate, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione;

 b) la grave o reiterata inosservanza delle prestazioni e degli obblighi previsti dal Capitolato tecnico-prestazionale o dal relativo contratto attuativo, qualora comprometta il regolare svolgimento del servizio;

 c) la reiterata mancata effettuazione delle verifiche tecnico-economiche relative alle rendicontazioni e fatturazioni della Convenzione CONSIP SIE 4, ove comprese nelle prestazioni affidate, o il mancato rispetto delle relative scadenze, quando ciò determini un significativo pregiudizio per l'Amministrazione;

 d) la mancata predisposizione della relazione ricognitiva iniziale, della verifica e relazione annuale o della relazione finale riepilogativa, ove espressamente previste dal contratto attuativo, decorso inutilmente il termine assegnato dall'Amministrazione per provvedere;

 e) la perdita, nel corso dell'accordo quadro o dei relativi contratti attuativi, della certificazione EGE – settore civile – UNI CEI 11339:2023 del professionista incaricato, qualora l'Affidatario non provveda, nei termini assegnati dall'Amministrazione, alla sua sostituzione con altro professionista in possesso dei requisiti prescritti;

 f) la sostituzione del professionista individuato per lo svolgimento delle funzioni di Energy Manager senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

 g) la violazione degli obblighi di riservatezza o l'utilizzo improprio dei dati, della documentazione o delle informazioni acquisiti nell'esecuzione delle prestazioni;

 h) la sussistenza o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interessi incompatibile con l'indipendente svolgimento delle prestazioni, qualora non tempestivamente comunicata o non rimossa;

 i) il venir meno dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 j) la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei casi previsti dalla legge;

 k) ogni altro grave o reiterato inadempimento che comprometta l'affidabilità dell'Affidatario o il conseguimento delle finalità dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi.

5. Nei casi in cui l'inadempimento sia suscettibile di regolarizzazione, l'Amministrazione procederà alla preventiva contestazione scritta, assegnando all'Affidatario un congruo termine per presentare le proprie controdeduzioni e, ove necessario, per adempiere o rimuovere l'inadempimento. Resta ferma la facoltà di procedere alla risoluzione nei casi in cui la natura o la gravità dell'inadempimento non consentano la prosecuzione del rapporto, nonché nei casi di risoluzione previsti direttamente dalla legge.

6. In caso di risoluzione per causa imputabile all'Affidatario, saranno riconosciuti esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni regolarmente eseguite e utilmente acquisite dall'Amministrazione, previa detrazione delle penali eventualmente applicate e delle ulteriori

somme dovute, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Restano ferme le ulteriori facoltà e i rimedi previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale, compresa l'eventuale escussione della garanzia definitiva relativa al contratto attuativo interessato.

7. L'Amministrazione può esercitare il diritto di recesso dall'accordo quadro o dai singoli contratti attuativi nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con riconoscimento dei corrispettivi e degli eventuali ulteriori importi dovuti ai sensi della medesima disposizione, in relazione alle obbligazioni contrattuali interessate.

8. In caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa, l'Affidatario è tenuto a consegnare tempestivamente all'Amministrazione tutta la documentazione, i dati, gli elaborati, le relazioni, i prospetti, i fogli di calcolo e gli ulteriori file predisposti o acquisiti nell'ambito dell'incarico, anche se non ancora oggetto di consegna definitiva, al fine di assicurare la continuità della gestione energetica dell'Ente, ferma restando la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite e dei corrispettivi dovuti.

9. La risoluzione di un singolo contratto attuativo non determina automaticamente la risoluzione dell'intero accordo quadro, salvo che ricorrano i presupposti di cui al comma 3. Analogamente, la cessazione dell'accordo quadro non pregiudica automaticamente i rapporti derivanti dai contratti attuativi già affidati, la cui sorte sarà valutata in relazione alle cause della cessazione e alle disposizioni applicabili.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 15 del Capitolato tecnico-prestazionale e agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti gli elaborati, le relazioni, le note tecniche, i prospetti di verifica, i quadri informativi energetici, le banche dati, i fogli di calcolo, i modelli di elaborazione e verifica dei corrispettivi della Convenzione CONSIP SIE 4 e gli ulteriori documenti predisposti specificamente nell'ambito dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi e remunerati con i corrispettivi contrattuali rimarranno nella piena disponibilità del Comune di Beinasco, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Capitolato tecnico-prestazionale.

2. L'Amministrazione potrà utilizzare, riprodurre, aggiornare, modificare e integrare gli elaborati e i documenti di cui al comma precedente per le proprie finalità istituzionali, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale e mediante eventuali altri soggetti incaricati, senza ulteriori oneri.

3. L'Affidatario è tenuto a consegnare gli elaborati, i dati e la documentazione prodotti o aggiornati nell'ambito del servizio anche in formato digitale aperto e modificabile, ove compatibile con la loro natura, in modo da consentirne l'aggiornamento, la verifica e il successivo utilizzo da parte dell'Amministrazione o di altri soggetti dalla stessa incaricati.

4. Restano salvi i diritti dell'Affidatario relativi a metodologie, strumenti, modelli e conoscenze professionali di carattere generale già posseduti o sviluppati indipendentemente dal presente incarico, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di utilizzare senza ulteriori oneri gli elaborati e i documenti specificamente prodotti per l'esecuzione del servizio.

5. L'Affidatario è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sulla documentazione tecnica, economica, amministrativa e organizzativa acquisiti o prodotti durante l'esecuzione delle prestazioni. Tali informazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'incarico e non potranno essere comunicate, diffuse o utilizzate

per finalità diverse, salvo quanto necessario per lo svolgimento delle prestazioni e nel rispetto della normativa vigente.

6. L'Affidatario è tenuto ad adottare misure adeguate per la corretta conservazione e protezione dei dati e della documentazione acquisiti o elaborati, assicurando il rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e degli ulteriori soggetti legittimamente coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni.
7. Il trattamento dei dati personali connesso alla procedura di affidamento e all'esecuzione del rapporto contrattuale avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
8. Qualora, nell'esecuzione dell'incarico, l'Affidatario sia chiamato a trattare dati personali per conto dell'Amministrazione, saranno posti in essere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresa, ove necessaria, la designazione dell'Affidatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
9. Alla cessazione del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa, l'Affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione, in modo ordinato e completo, tutta la documentazione e il patrimonio informativo relativo all'incarico in proprio possesso, assicurando quanto necessario a consentire la continuità della gestione energetica dell'Ente.
10. Gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati continueranno a trovare applicazione anche successivamente alla cessazione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia agli articoli 16 e 20 del Capitolato tecnico-prestazionale e alla normativa vigente.

ART. 17 – CODICI DI COMPORTAMENTO, LEGALITÀ, ANTICORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'Affidatario dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, per quanto compatibili con la natura del rapporto contrattuale, le disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché le disposizioni del Codice di comportamento del Comune di Beinasco e le misure applicabili in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità.
2. L'Affidatario si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, collaboratori e degli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni gli obblighi di comportamento applicabili, assicurandone il rispetto per quanto compatibile con le attività affidate.
3. L'Affidatario è tenuto a evitare comportamenti che possano determinare situazioni di conflitto di interessi, indebita influenza sull'attività amministrativa, turbativa delle procedure di affidamento o altre violazioni della normativa in materia di prevenzione della corruzione e legalità. È altresì tenuto ad assicurare l'indipendenza e l'imparzialità delle valutazioni tecniche svolte nell'ambito del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con i gestori e i fornitori dei servizi energetici dell'Ente.
4. L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali situazioni sopravvenute di conflitto di interessi, anche potenziale, o altre circostanze rilevanti che possano incidere sull'imparzialità, sull'indipendenza delle valutazioni o sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. L'Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi applicabili in materia di divieto di conferimento di incarichi o attività lavorative a ex dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
6. Costituisce grave inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, quando, per natura e gravità, risulti incompatibile con la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, ferma restando l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di comportamento dei dipendenti pubblici, prevenzione della corruzione, trasparenza, conflitto di interessi e legalità.

ART. 18 – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E SPESE CONTRATTUALI

1. Per le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione o cessazione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, le Parti si impegnano preliminarmente a ricercare, ove possibile, una soluzione bonaria, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Capitolato tecnico-prestazionale.
2. Per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, che non possano essere definite in via bonaria, le Parti individuano quale foro territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Torino, fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge. Restano fermi gli eventuali strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
4. Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali, l'imposta di bollo e gli eventuali costi di registrazione connessi alla stipulazione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. L'imposta di bollo dovuta in relazione alla stipulazione del contratto è determinata e assolta secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 al medesimo Codice, ove applicabili.
6. La registrazione del presente accordo quadro avverrà secondo il regime previsto dalla normativa vigente, in relazione alla forma e alle caratteristiche dell'atto.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 19 del Capitolato tecnico-prestazionale e alle disposizioni normative vigenti.

ART. 19 – COMUNICAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI

1. Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi saranno effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC), piattaforma telematica di approvvigionamento digitale o altre modalità ammesse dalla normativa vigente e concordate con l'Amministrazione, ferma restando la disciplina delle comunicazioni urgenti prevista dal Capitolato tecnico-prestazionale.
2. Ai fini del presente accordo quadro, le Parti individuano i seguenti domicili digitali:
 - Comune di Beinasco: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it;

- Affidatario: _____.

Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte.

3. Le disposizioni del presente accordo quadro si applicano a tutti i contratti attuativi affidati durante il periodo della sua validità. I singoli contratti attuativi ne costituiscono esecuzione e non possono introdurre condizioni incompatibili con quelle stabilite nell'accordo quadro e negli altri documenti contrattuali, salvo le modifiche consentite dalla normativa vigente.

4. Costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina contrattuale, anche se non materialmente allegati:

a) il presente accordo quadro;

b) l'Allegato A – Avviso esplorativo;

c) l'Allegato B – Capitolato tecnico-prestazionale;

d) l'Allegato E – Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi del servizio di Energy Manager;

e) il preventivo economico e la proposta metodologica e organizzativa presentati dall'Affidatario e accettati dall'Amministrazione;

f) la determinazione di affidamento;

g) il Codice di comportamento del Comune di Beinasco e il Patto d'integrità, ove applicabile alla procedura;

h) gli eventuali chiarimenti e ulteriori documenti espressamente richiamati negli atti della procedura.

5. In caso di contrasto tra le disposizioni dei documenti contrattuali, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge, si applica il seguente ordine di prevalenza:

a) il presente accordo quadro;

b) il Capitolato tecnico-prestazionale – Allegato B;

c) l'Allegato E – Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari indicativi, per quanto attiene alla descrizione delle singole prestazioni, alle unità di misura e ai relativi criteri di contabilizzazione, fermo restando che i prezzi unitari contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta economica accettata dall'Amministrazione;

d) l'Avviso esplorativo – Allegato A;

e) il preventivo economico e la proposta metodologica e organizzativa dell'Affidatario, limitatamente alle condizioni accettate dall'Amministrazione e compatibili con i documenti precedenti.

6. Le eventuali condizioni migliorative o integrative contenute nella proposta metodologica e organizzativa dell'Affidatario, ove espressamente accettate dall'Amministrazione, costituiscono obbligazioni contrattuali, purché non contrastino con le prescrizioni inderogabili e con le condizioni essenziali dell'affidamento.

7. Le modifiche del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi sono ammesse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, e devono essere formalizzate mediante gli atti prescritti.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo quadro e dagli altri documenti contrattuali, trovano applicazione il D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni applicabili del Codice civile

e le ulteriori norme vigenti in materia di contratti pubblici, tutela del lavoro, sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari e protezione dei dati personali.

9. Il presente accordo quadro è sottoscritto digitalmente dalle Parti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Beinasco

Per l'Affidatario

X:\Ecologia\Ambiente\ENERGY MANAGER\Documenti word\Allegato F - Schema di accordo quadro_E.M..docx